ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEI SETTORI DEI CEREALI, DELLE CARNI SUINE, DELLE UOVA, DEL POLLAME E DEL RISO. DISPOSIZIONI RELATIVE AD ALCUNE MISURE DI ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO, REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO, ALL'INSTAURAZIONE DI UN REGIME COMUNE DEGLI SCAMBI PER L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA

Art. 27

I servizi relativi al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione, all'esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della politica agricola della Comunita' Economica Europea nonche' quelli relativi al pagamento delle sovvenzioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156 possono essere accentrati, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro, presso una o piu' intendenze di finanza. Le aperture di credito per i pagamenti di cui al comma precedente sono disposte, a favore degli intendenti di finanza competenti per i pagamenti stessi, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono resi con le modalita' indicate all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e sono soggetti al controllo delle ragionerie provinciali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio in relazione all'accentramento effettuato a norma del primo comma del presente articolo.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1968, non più in vigore dal 21 dicembre 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso. Disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina
Estremi	Decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-comune-dei-mercati-nei-settori-dei-cereali-delle-carni/art-27/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina · Art. 27

aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina · Art. 27